

**Sentenza n. 250/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo Referendario (relatore)
------------------------------	-------------------------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24490** del registro di segreteria sul conto
giudiziale n. 40865, relativo all'esercizio 2021, reso da **BANCA**
NAZIONALE DEL LAVORO, in qualità di tesoriere dell'ammini-
strazione provinciale di Cosenza, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paolo Clarizia e Sergio Greco, con domicilio eletto presso i
rispettivi indirizzi pec, giusta procura in atti.

Nella pubblica udienza del 24 giugno 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, udito l'avv. Sergio Greco, sentito il pubblico ministero nella persona del V.P.G. Giovanni Di Pietro. Nessuno comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di irregolarità n. 28/2026 sul conto giudiziario n. 40865 avente per oggetto la gestione del servizio di tesoro-

	reria da parte di BNL – Gruppo BNP Paribas Spa in favore	
	dell'amministrazione provinciale di Cosenza per l'esercizio 2021,	
	il magistrato istruttore ha concluso per la irregolarità del conto	
	per tre distinti profili: "A) per la mancanza della parifica del	
	conto per effetto della mancata estinzione dell'anticipazione di	
	tesoreria a fine esercizio; B) per mancata applicazione dei tassi	
	convenzionali seppure tale circostanza non ha comportato la li-	
	quidazione e l'addebito di maggiori interessi; C) per effetto della	
	valutazione che il Collegio vorrà fare in merito all'addebito di	
	ulteriori spese con condizioni peggiorative per l'Ente - comun-	
	que dallo stesso accettate - a favore dell'agente contabile".	
	2. Con decreto presidenziale n. 65 del 16.02.2026, regolar-	
	mente notificato all'amministrazione e per essa all'agente, era	
	fissata l'udienza di discussione della causa per il giorno 24 giu-	
	gno 2026.	
	3. Con memoria costitutiva del 18 giugno 2026, l'istituto te-	
	soriere, quanto alla mancata estinzione dell'anticipazione di te-	
	soreria non restituita al 31.12.2021, ha dedotto di essere im-	
	possibilità a farlo stante l'indisponibilità delle relative risorse	
	gravate da vincoli di pignoramenti dei quali ha sempre fornito	
	dettagliata relazione trimestrale all'ente; quanto allo scosta-	
	mento tra interessi liquidati e interessi ricalcolati con tassi con-	
	venzionali – evidenziata la regolarità del conteggio – ha dedotto	
	che la stessa relazione del magistrato designato rileva una dif-	
	ferenza di € 1.469,05 a favore dell'amministrazione; quanto in-	
	2	

	fine alla contestazione secondo cui il corrispettivo annuo rico-	
	nosciuto al tesoriere costituirebbe una voce ulteriore rispetto	
	alla commissione onnicomprensiva, ha eccepito che il corrispet-	
	tivo annuo non può essere riqualificato come “seconda commis-	
	sione di affidamento” in violazione del principio di onnicompren-	
	sività, in quanto la duplicazione vietata si avrebbe solo se la voce	
	contestata fosse parametrata, all’importo e alla durata del fido	
	e remunerasse la medesima funzione di messa a disposizione	
	dei fondi, ma che nel caso di specie la struttura fissa del corri-	
	spettivo, la sua imputazione ai costi organizzativi e gestionali del	
	servizio e la netta separazione, nelle “nuove condizioni”, tra	
	oneri di affidamento (interessi + commissione onnicomprensiva)	
	e compensi di tesoreria, escludono che esso possa essere consi-	
	derato un onere ulteriore “per la messa a disposizione di fondi”	
	ai sensi del d.m. n. 644/2012. Ha infine valorizzato la circo-	
	stanza che la tesi del magistrato istruttore secondo cui il corri-	
	spettivo annuo costituirebbe “voce ulteriore” di remunerazione	
	dell’affidamento non trova riscontro né nella struttura econo-	
	mico-giuridica del contratto di tesoreria, né nel dato normativo	
	dell’art. 117-bis TUB e del d.m. n. 644/2012, che disciplinano	
	esclusivamente gli oneri connessi all’apertura di credito in conto	
	corrente, aggiungendo che, successivamente alla scadenza della	
	convenzione originaria, il rapporto è proseguito alla stregua di	
	un <i>negotiorum gestio</i> al solo fine di evitare l’interruzione di un	
	servizio essenziale per l’Amministrazione e per il periodo stret-	
	3	

	tamente necessario all'espletamento di una nuova gara, e che la	
	Banca, in tale contesto, aveva espressamente rappresentato	
	all'ente di non essere disponibile a proseguire alle condizioni	
	economiche originarie, proponendo condizioni diverse e richia-	
	mato precedenti di questa Sezione (cfr. Corte conti, Sez. Cala-	
	bria, nn. 207 e 208 del 2024) secondo cui l'adeguamento delle	
	condizioni economiche in regime di gestione di fatto non integra	
	un nuovo affidamento irregolare o elusivo delle regole di evi-	
	denza pubblica operanti nella fase di rinnovo o della nuova ne-	
	goziazione, ma costituisce, piuttosto, lo strumento necessario	
	per rendere possibile la prosecuzione temporanea del servizio,	
	quando il tesoriere abbia legittimamente manifestato di non po-	
	tere più operare alle originarie condizioni.	
	Indi ha concluso per la regolarità della gestione e il discarico	
	dell'agente.	
	4. All'udienza del 24 giugno 2026, sentito l'avv. Greco, udito	
	il pubblico ministero, all'esito la causa è stata trattenuta in de-	
	cisione.	
	5. Il conto deve essere dichiarato regolare e l'agente discari-	
	cato da ogni addebito.	
	Il collegio è persuaso che quanto rappresentato e documentato	
	dall'agente sia fondato e utile a superare le irregolarità eviden-	
	ziate nella relazione del magistrato istruttore.	
	Quanto alla mancata estinzione dell'anticipazione di tesoreria,	
	non erra certamente il Tesoriere allorché deduce l'impossibilità	
	4	

	di poter restituire, al 31.12.2021 la somma di € 10.976.987,19	
	utilizzando il fondo cassa, trattandosi di risorse interamente in-	
	disponibili per effetto di pignoramenti dei quali ha sempre for-	
	nito il relativo dettaglio mediante invio dei file di rendicontazione	
	trimestrale.	
	Occorre infatti rammentare che ai sensi dell'art. 1-bis comma 2	
	della legge 29.10.1984 n. 720 "Il cassiere o tesoriere assume la	
	veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547	
	del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsa-	
	bilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede	
	nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture	
	contabili".	
	Nella disciplina dell'esecuzione forzata vige il principio della tas-	
	satività delle ipotesi di estinzione e delle altre forme di chiusura	
	del processo esecutivo per improseguibilità, improcedibilità o	
	inefficacia, che sia riconducibile al mancato compimento di spe-	
	cifiche attività, piuttosto che ad una serie di comportamenti ri-	
	conducibili ad inattività qualificate nell'ambito dell'esecuzione	
	forzata, sempre e comunque dichiarate dal giudice dell'esecu-	
	zione.	
	La banca del resto è terzo pignorato, tenuto alla dichiarazione	
	ex art. 547 cpc., non è parte dell'esecuzione e non potrebbe	
	avere contezza di eventuali vicende estintive dei vincoli, a meno	
	che non vi siano comunicazione delle parti o della cancelleria.	
	Del resto, come opportunamente valorizzato dalla difesa del te-	
	5	

	soriere, anche richiamando la giurisprudenza della Suprema	
	Corte sul tema (Cass., sentenza nn. 9250 e 9251 del	
	20.05.2020), in presenza di pignoramenti il tesoriere non può	
	soddisfare il proprio credito derivante dall’anticipazione di teso-	
	reria sulle entrate dell’ente esecutato pervenute in un momento	
	successivo alla notifica degli atti, sicché l’eventuale estinzione	
	dell’anticipazione di tesoreria utilizzata con le somme presenti o	
	sopravvenute in contabilità speciale sottoposte a vincolo pigno-	
	ratizio non è opponibile ai creditori procedenti ed a quelli inter-	
	venuti.	
	Pertanto, il collegio è persuaso del fatto che, non essendo con-	
	sentito al terzo pignorato sollevare questioni tese a porre in di-	
	scussione la praticabilità dell’azione esecutiva esperita, né com-	
	piere, senza ordine del giudice, atti esecutivi correlati alla libe-	
	razione delle somme pignorate, non potrebbe imputarsi alla	
	Banca la mancata estinzione al 31.12.2020 dell’anticipazione di	
	tesoreria per la presenza di vincoli da pignoramento sulle	
	somme dell’ente, dichiarati e documentati dal tesoriere.	
	In tal senso anche per la giurisprudenza di questa Corte: “il	
	mancato rimborso della liquidità messa a disposizione dal teso-	
	riere, pur in presenza di un fondo cassa positivo costituisce, in-	
	fatti, un mero accadimento gestionale che trova corretta rappre-	
	sentazione contabile nel conto; certamente detta circostanza co-	
	stituisce un indicatore sintomatico di tensione finanziaria nella	
	gestione della liquidità dell’ente comunale, ma la medesima non	
	6	

	è imputabile all'agente tesoriere, il quale non può che limitarsi	
	a dare conto del mancato rientro dell'anticipazione concessa,	
	senza che ciò infici la regolarità del proprio operato e della pro-	
	pria rendicontazione” (Corte dei conti, Regione Lazio,	
	21.03.2023 n. 176).	
	Quanto allo scostamento tra interessi liquidati e interessi rical-	
	colati– <i>nulla quaestio</i> : in disparte il merito, la stessa relazione	
	del magistrato istruttore dà atto del fatto che si tratta di una	
	differenza a favore dell'amministrazione che non altera in senso	
	peggiorativo il saldo a carico dell'ente, ma che addirittura lo mi-	
	gliora.	
	Infine, quanto all'ultimo rilievo, ovverosia il corrispettivo annuo	
	riconosciuto al tesoriere quale “voce ulteriore” rispetto alla com-	
	missione onnicomprensiva per la messa a disposizione del pla-	
	fond di anticipazione, in vero, il magistrato istruttore si è ri-	
	messo alla valutazione del collegio.	
	Occorre dar conto anzitutto del fatto che la commissione omni-	
	comprensiva è disciplinata dall'art. 117-bis del TUB per i con-	
	tratti di apertura di credito che, questo il punto, sono l'oggetto	
	del servizio di tesoreria.	
	Il collegio ritiene in proposito che il contratto di tesoreria e il	
	contratto di apertura di credito siano in rapporto di genere a	
	specie, sicché pretendere che ogni compenso per il servizio te-	
	soreria debba essere assorbito nella commissione onnicompren-	
	siva insistente sul contratto di apertura di credito avrebbe la	
	7	

	conseguenza di estendere indebitamente l'ambito applicativo	
	dell'art. 117-bis del TUB.	
	Vero è che il servizio di tesoreria è tendenzialmente gratuito, pur	
	tuttavia nel caso in esame, è anche documentato che l'inziale	
	convenzione è scaduta il 31.12.2012 e il rapporto è proseguito	
	in regime di fatto, assimilabile alla <i>negotiorum gestio</i> di cui agli	
	artt. 2028 e ss. c.c.	
	Orbene, escluso che possa parlarsi in tal caso di proroga tecnica	
	(cfr., Tar Calabria, Catanzaro n. 331/2026; Corte conti, Sez. Ca-	
	labria, n. 207 e n. 208 del 2024), onde valutare la liceità del	
	corrispettivo annuo applicato dal tesoriere, occorre richiamare	
	il disposto dell'art. 2031 c.c. a temini del quale l'interessato	
	deve, tra l'altro, rimborsare al gestore tutte le spese necessarie	
	o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono	
	state fatte, salvo che gli atti di gestione siano stati eseguiti con-	
	tro il divieto dell'interessato (art. 2031, comma 2 c.c.).	
	Pertanto, poiché è in atti la comunicazione del tesoriere all'am-	
	ministrazione di non essere disponibile a proseguire alle condi-	
	zioni economiche originarie, proponendo condizioni diverse (cfr.	
	nota prot. n. 12713 del 28.03.2017), peraltro non rifiutate	
	dall'amministrazione interessata, tenuto conto che la stessa	
	nelle more non ha bandito una nuova gara per l'affidamento del	
	servizio e che, quindi, il rapporto è proseguito quale negozio ge-	
	storio ex artt.2028 e ss. c.c., considerando altresì che l'ammini-	
	strazione ha approvato il rendiconto consuntivo all'interno del	
	8	

	quale sono imputati il “corrispettivo annuo” e la “commissione	
	onnicomprensiva sull’affidamento”, entrambi già acquisiti in	
	sede istruttoria, il collegio non può che giungere alla conclu-	
	sione della regolarità della condotta posta in essere dal teso-	
	riere.	
	In conclusione, il conto giudiziale n. 40865 avente ad oggetto la	
	gestione contabile di BNL – gruppo BNP Paribas, agente teso-	
	riere dell’amministrazione provinciale di Cosenza (CS), per	
	l’esercizio finanziario 2021, deve essere dichiarato regolare e	
	l’agente scaricato da ogni addebito.	
	6. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al	
	n. 24490 del registro di Segreteria, dichiara regolare il conto	
	giudiziale n. 40865 e scarica l’agente da ogni eventuale adde-	
	bito.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 giugno	
	2026.	
	Il relatore	Il Presidente
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	9	

[illegible][illegible][illegible][illegible]